

Giunta Regionale

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna

Gabinetto del Presidente della Giunta



19617-29/11/2006-ALRER

Servizio Segreteria e Affari generali della Giunta.  
Affari generali della Presidenza. Pari opportunità

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Sonia Cioffi

2.2.1/198

TIPO ANNO NUMERO  
GIUNTA REGIONALE

OGGETTO 2004

Reg. Prot. 2006. 1056164  
del del 28/11/2006 ore 12,23  
Dest.: DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ALLA  
DIREZIONE GENERALE  
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA



OGGETTO: Iscrizione argomento all'ODG. Dell'Assemblea Legislativa

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'assemblea legislativa del seguente argomento:

PROGETTO DI LEGGE

PROGETTO DI LEGGE 'DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE'.

(Deliberazione n. 1664 del 27/11/2006)

Si unisce copia della succitata deliberazione n.1664 del 27/11/2006

Il Responsabile del Servizio  
(Dott.ssa Sonia Cioffi)



2004

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
Direzione generale

PROGR. N. 1664/2006

Oggetto n. 2006  
Prot. n. 19617-22.1/108  
Comm. ass.re refer. II  
Comm. ass.re consult. \_\_\_\_\_

Responsabile

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI' 27 (VENTISETTE) del mese di NOVEMBRE dell' anno 2006 (DUEMILASEI) si e' riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52, la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- 1) ERRANI VASCO
- 2) DELBONO FLAVIO
- 3) BISSONI GIOVANNI
- 4) BRUSCHINI MARIOLUIGI
- 5) DAPPORTO ANNA MARIA
- 6) GILLI LUIGI
- 7) MANZINI PAOLA
- 8) PASI GUIDO
- 9) PERI ALFREDO
- 10) RABBONI TIBERIO
- 11) RONCHI ALBERTO

- Presidente
- Vice Presidente
- Assessore

Funge da Segretario l'Assessore BRUSCHINI MARIOLUIGI

OGGETTO: PROGETTO DI LEGGE 'DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE'.

COD.DOCUMENTO ABF/06/1037915

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, comma 1, lett. a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire i gravi e ricorrenti danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;

Richiamata altresì la Legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE" che demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima ed alle prescrizioni dell'art. 9 della Direttiva;

Considerato che alcune specie di fauna selvatica arrecano gravi danni all'agricoltura, comportando per la Regione l'esborso di somme considerevoli a titolo di indennizzo agli agricoltori danneggiati;

Atteso che, pertanto, in applicazione e per le finalità della sopracitata Direttiva, con la L.R. 12 luglio 2002, n. 15 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE", modificata dalla L.R. 28 luglio 2004, n. 17, la Regione Emilia-Romagna ha consentito per le stagioni venatorie 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 il prelievo in regime di deroga di esemplari appartenenti alle specie Storno, Passero, Passera mattugia e Tortora dal collare orientale;

Preso atto:

- che la Commissione europea in data 28 giugno 2006 ha espresso un parere motivato nei confronti dell'Italia per violazione della citata Direttiva 79/409/CEE, ed in particolare dell'art. 9 in merito all'applicazione delle deroghe;

- che, per quanto attiene alla normativa della Regione Emilia-Romagna, viene contestata l'inidonea applicazione dell'art. 9 della Direttiva in quanto - tra l'altro - la legge regionale predetta individua a priori le specie oggetto di prelievo in deroga per più stagioni venatorie;

Richiamata la L.R. 10 luglio 2006, n. 11 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 luglio 2002 n. 15 Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE" con la quale, al fine di rendere l'assetto normativo regionale più rispondente alle disposizioni comunitarie, si è, tra l'altro, provveduto a limitare l'applicazione delle deroghe alla sola stagione venatoria 2006/2007;

Ritenuta, tuttavia, l'opportunità di dettare una disciplina generale, attraverso un nuovo articolato di legge, in materia di prelievo in deroga nel rispetto della normativa comunitaria, rimandando a specifici atti amministrativi annuali l'individuazione delle modalità con cui si dà luogo a tale prelievo sulla base di motivate e documentate richieste formulate dalle Province interessate;

Ravvisata, altresì, la necessità di provvedere sollecitamente in tal senso al fine di disporre del predetto strumento normativo in tempo utile per la predisposizione, da parte delle Province, di istruttorie complete e dettagliate;

Visto, per quanto concerne il potere di iniziativa per leggi e regolamenti, l'art. 49 e seguenti dello Statuto regionale approvato con L.R. 13/2005;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e successive modificazioni;

Dato atto del parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Agricoltura Dott. Dario Manghi, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/2001 e della citata deliberazione n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza Territoriale,  
Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare il progetto di legge "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto di n. 6 articoli e di apposita relazione;
- 2) di presentare il suddetto progetto di legge all'Assemblea legislativa regionale, chiedendone l'approvazione ai sensi degli artt. 49 e seguenti dello Statuto regionale.

- - -

**PROGETTO DI LEGGE REGIONALE  
"DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE  
PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE"**

**RELAZIONE**

L'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, consente - a determinate condizioni - di derogare al divieto di esercizio venatorio nei confronti di specie protette, per finalità diverse tra le quali anche la prevenzione di gravi e ricorrenti danni alle produzioni agricole.

Il problema dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole assume, in Emilia-Romagna, una forte rilevanza, stante la vocazionalità agricola che caratterizza questa regione, le cui Istituzioni sono da tempo impegnate ad individuare le più idonee strategie di contenimento delle specie più dannose.

Le disposizioni in materia, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2015/2003, prevedono, tra l'altro, la messa in atto da parte delle Province di diversi sistemi di protezione delle colture nonché l'attuazione di metodi ecologici di dissuasione; tuttavia, l'esperienza a tutt'oggi maturata ha dimostrato che tali interventi non sono sufficienti a controllare la presenza dei selvatici e di conseguenza ad impedire il verificarsi dei danneggiamenti.

Anche l'attuazione, da parte delle Province, dei piani di controllo previsti dall'art. 19 della L. 157/1992 e dall'art. 16 della L.R. 8/1994 e successive modifiche, non sortisce i risultati attesi, rivelandosi insufficiente per un'efficace politica di contenimento dei danni.

La legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE" e successive modifiche, integrando le misure deterrenti sopra richiamate, ha consentito per un quadriennio il prelievo in deroga di specie particolarmente dannose per le colture più diffuse in Emilia-Romagna, prima tra tutte lo Storno, ma ha sollevato rilievi da parte della Commissione europea che ne contesta, per quanto attiene alla sua

applicazione, la non osservanza delle disposizioni contenute nella soprarichiamata Direttiva 79/409/CEE.

La posizione assunta dalla Commissione europea, ovviamente nei confronti della maggior parte delle Regioni, ha determinato l'adozione di un provvedimento d'urgenza da parte dello Stato (D.L. 16 agosto 2006, n. 251) che, nonostante la decadenza per mancata conversione in legge, ha inciso anche sull'attuale normativa regionale che disciplina la materia (L.R. 10 luglio 2006, n. 11 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 luglio 2002, n. 15").

Il presente progetto di legge - teso a far fronte comunque al fenomeno dei danni all'agricoltura - si pone come un rafforzamento delle misure deterrenti normalmente messe in atto dalle Province, mediante l'attuazione di prelievi in regime di deroga pienamente rispettosi delle disposizioni comunitarie ed in particolare dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE.

Tali prelievi verranno pertanto autorizzati solo a seguito di puntuali istruttorie tecniche, di competenza delle Province interessate, volte a dimostrare la gravità dei danneggiamenti arrecati da alcune specie selvatiche, la relativa localizzazione territoriale e la mancanza di altre soluzioni soddisfacenti così come indicato dalla normativa comunitaria.

L'art. 1 del presente progetto di legge ne definisce la finalità, mentre l'art. 2 ne specifica i contenuti.

L'art. 3 dà indicazioni alle Province per la presentazione delle richieste.

L'art. 4 stabilisce che la vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai soggetti individuati dalla L. 157/1992 e dalla L.R. 8/1994 e successive modifiche. Inoltre, nel medesimo articolo, viene dettato l'iter amministrativo per l'acquisizione delle informazioni a partire dall'obbligo, in capo a ciascun cacciatore autorizzato, di compilare l'apposito riepilogo dei prelievi contenuto nel tesserino venatorio regionale, fino alla relazione che la Regione deve predisporre per consentire agli organi statali competenti il previsto rapporto alla Commissione europea sull'applicazione delle deroghe.

Con l'art. 5 si individuano le condizioni in base alle quali si provvede a limitare o sospendere il prelievo in deroga, mentre l'art. 6 fissa la data di entrata in vigore della

nuova normativa ed abroga alcuni articoli di quella precedente.

**PROGETTO DI LEGGE REGIONALE  
"DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE  
PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE".**

Art. 1  
Finalità

1. Nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" introdotto dalla legge 3 ottobre 2002 n. 221, è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla Direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione dell'art. 9, comma 1 lett. a), della Direttiva medesima.

Art. 2  
Attuazione delle deroghe

1. Le deroghe di cui alla presente legge sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE.
2. Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga deve indicare:
  - a) le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga;
  - b) i mezzi di prelievo autorizzati;
  - c) le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
  - d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
  - e) i soggetti abilitati al prelievo.

Art. 3  
Procedure

1. La Giunta regionale, su richiesta delle Province interessate, in coerenza con i criteri della Direttiva 79/409/CEE e previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, autorizza i prelievi secondo i contenuti di cui all'art. 2, secondo comma.
2. La richiesta deve contenere:
  - a) l'indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
  - b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria l'applicazione del prelievo in deroga ed in particolare, nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, devono essere specificate:
    - 1) le colture danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni accertati nell'anno precedente;
    - 2) la localizzazione dei danni;
    - 3) il periodo di concentrazione dei medesimi;
    - 4) l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo.
3. Le Province, entro il 31 maggio di ogni anno, inviano le proprie richieste alla Regione che entro il 31 luglio, previo espletamento delle consultazioni ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 8 del 1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche, emana il provvedimento amministrativo di cui all'art. 2.

Art. 4  
Controlli e sanzioni

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme di cui alla presente legge è esercitata ai sensi dell'art. 27 della legge n. 157 del 1992 e degli artt. 58 e 59 della legge regionale n. 8 del 1994 e successive modifiche.

2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, che dovrà essere inviato alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le Province elaborano i dati pervenuti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti Organi statali ed all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

#### Art. 5

##### Limitazioni al prelievo in deroga

1. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una diminuzione della consistenza numerica.
2. La Giunta regionale, su richiesta dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, può altresì sospendere il prelievo qualora abbiano a verificarsi, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.

#### Art. 6

##### Norma finale ed abrogazioni

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a partire dalla stagione venatoria 2007/2008.
2. Gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE sono abrogati.




omissis

---

L'ASSESSORE SEGRETARIO: BRUSCHINI MARIOLUIGI

---

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'

  
COTTISSA SONIA COTTI